

1
All. 2
20190 1609/070

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ARCH. VALTER CAVALLARO

MECC. N. 2019 02748/084

CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N. 1

Consiglio Circoscrizionale
N. Doc. 51

N. Mecc. 2019 02748/84

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DEL 10 LUGLIO 2019 ALLE ORE 17.30

Il Consiglio della Circoscrizione 1 "Centro-Crocetta" convocato nelle prescritte forme, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del Presidente Guerrini e dei Consiglieri:

AMBROGIO Paola	GAMBA Serena	POGGIO Graziella
AVERNA Eleonora	GRITTI Ilaria	PONTE Thomas
BADINI CONFALONIERI Alfonso	GUGLIELMOTTI Enrica	RE Alberto
BALENA Davide	MARTINEZ Francesco	SANTIANGELI Amalia
BENEDETTI Paolo	NICOLA Francesca	STRANIERO Giovanni
CASTIGLIONE Dorotea	PASCALE Giuseppe	TAGLIAFERRI Federico
CATANZARO Angelo	PENSI Debora	VALLINI Valter

E quindi in totale, con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri Casolati, Sanna, Santangelo.
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 REG. DEC. IN MERITO ALLA DEL. N. MECC. 2019 01609/070 "REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI. APPROVAZIONE ED ABROGAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMM.NE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI".

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 REG. DEC. IN MERITO ALLA DEL. N. MECC. 2019 01609/070 "REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI. APPROVAZIONE ED ABROGAZIONE REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMM.NE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI".

Il Presidente Massimo GUERRINI, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giovanni STRANIERO e con il Coordinatore della IV Commissione Francesco MARTINEZ, riferisce:

Con nota del 20 maggio 2019 prot. n. 307, acquisita dalla Circoscrizione 1 in pari data con prot. n. 2743, la Divisione Decentramento giovani e Servizi, Servizio Progetto AxTO beni Comuni e Periferie, ha trasmesso copia della deliberazione n. mecc. 2019 01609/070 avente ad oggetto "Regolamento per il governo dei beni comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", richiedendo alla nostra Circoscrizione l'espressione del parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

Con successiva nota del 4 giugno 2019, prot. 389, la Divisione Decentramento giovani e Servizi, Servizio Progetto AxTO beni Comuni e Periferie ha comunicato la concessione di una proroga del termine per l'espressione del parere sino al 12 luglio 2019.

La proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/70 è stata illustrata e discussa nel corso della seduta congiunta delle Commissioni di Lavoro Permanenti I e IV del 2 luglio 2019.

Ritenendo i fini ed i contenuti ivi prefissi non condivisibili, si propone di esprimere **parere sfavorevole** in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/070 "Regolamento per il governo dei beni comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

Nello specifico si esprimono forti perplessità in merito ai seguenti punti.

La materia inerente la gestione dei beni comuni è sicuramente una tematica strategica per il governo futuro delle città, nonché per l'ampliamento della partecipazione.

In assenza di un quadro normativo nazionale è anche condivisibile la necessità di dotare la Città di apposito Regolamento che ne individui gli ambiti di applicazione e ne normi le modalità.

La proposta presentata manifesta però molti elementi di debolezza e criticità.

Un primo elemento di debolezza si ritiene essere il ruolo delle Circoscrizioni. Anche tenendo in considerazione ulteriori e future modifiche annunciate in sede di presentazione, si continua a relegare il ruolo circoscrizionale ad un ennesimo doppione delle competenze cittadine. La materia dovrebbe invece venire delegata in via esclusiva alle Circoscrizioni mantenendo un nulla osta centrale in merito agli immobili gestiti dalla Città e non dalle Circoscrizioni.

In ogni caso risulta difficile inquadrare la proposta pervenuta in un quadro complessivo ancora assolutamente nebuloso riguardante le competenze attuali e future delle Circoscrizioni, le quali, se coinvolte, avrebbero potuto portare un contributo positivo. A tal proposito si evidenzia l'esperienza ad oggi positiva del progetto CO-CITY.

Entrando maggiormente nel dettaglio, mentre si condivide l'idea che tutto ciò che possa essere individuato come bene comune non possa vedere privato nessuno della libertà del suo godimento, non si ritiene corretto il principio secondo il quale nessun titolo di legittimazione venga chiesto a chi si propone invece per la sua gestione.

Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 legittima qualunque soggetto alla presentazione di una proposta e non dando ulteriori indicazioni rispetto alle modalità di identificazione delle comunità di riferimento si desume che siano sufficienti due singoli soggetti per costituirla senza verifiche rispetto all'effettivo grado di rappresentatività di costoro rispetto alla popolazione di riferimento dell'area o immobile oggetto del negozio civico. Inoltre essendo previsto che i soggetti si costituiscano in modo informale, quali sono gli elementi minimi per poter definire tale raggruppamento comunità? Se variassero i soggetti componenti il raggruppamento la comunità potrebbe essere comunque considerata sempre la medesima? Quali garanzie sarebbero ottenibili, da parte di soggetti la cui definizione è così arbitraria, in ordine ai requisiti minimi per l'affidamento di un bene quali una condotta che possa con certezza escludere, anche per il passato, reati, illeciti o abusi nei confronti della pubblica amministrazione? La mancanza di una disciplina organica lascia, a nostro avviso, dei margini di incertezza normativa troppo ampi per poter demandare a tali soggetti la gestione di un bene immobile.

Di conseguenza è del tutto evidente e discriminante la difformità di trattamento riservata e prevista dall'attuale e vigente normativa comunale (regolamenti sulle concessioni patrimoniali e di beni mobili, regolamento contributi, delibera sulla concessione dei patrocini, ecc.) nei confronti delle forme associative formali (associazioni, comitati formalmente costituiti) rispetto a quanto previsto nella proposta in esame a favore dei cosiddetti "soggetti civici collettivi".

Risulta discutibile, inoltre, la definizione di "auto-governo" del bene comune e il principio di "autonomia civica" intesa come gestione autonoma del soggetto civico che sottrae all'amministrazione la competenza del bene e demanda integralmente al privato la responsabilità nella gestione dello stesso. Tale elemento non era contemplato nel precedente regolamento, che avrebbe più opportunamente dovuto costituire una base per la revisione del regolamento stesso.

Non risultano chiari, in concreto, le caratteristiche che faranno di un immobile un possibile "bene comune" o, comunque, che ne stabiliscano la sua iscrizione all'elenco ed a maggior ragione l'intervento del Regolamento su beni privati.

Nell'art. 5 appaiono evidenti diverse criticità.

Non si comprendono i criteri sulla base dei quali si stabilisce che un immobile in parziale o totale inutilizzo, anche di proprietà privata, possa rientrare nell'elenco che l'amministrazione vuole porre in essere di bene comune? Senza ulteriori specifiche sembra che il parziale inutilizzo sia di per sé un criterio senza valutazioni sulle ragioni di tale situazione.

Allo stesso modo non si comprende:

- come questi possano poi rientrare a patrimonio della Fondazione Beni Comuni (art. 17 della proposta) alla quale possono contribuire apporti di varia natura;
- come la città intenda rapportarsi con le altre amministrazioni pubbliche qualora il bene segnalato sia iscritto tra le proprietà immobiliari di queste ultime;
- come la città intenda rapportarsi con i soggetti privati proprietari degli immobili iscritti nell'elenco dei beni comuni. Visto il previsto ricorso all'art 838 del Codice Civile, si ravvisa il caso di prevalente interesse pubblico concedendo la gestione a soggetti civici arrivando all'esproprio di tali beni? Sono previste compensazioni per il pagamento della giusta indennità prevista dallo stesso articolo del codice civile? In merito a tali questioni è stata interpellata e se sì, quali indicazioni ha dato, l'Avvocatura del Comune di Torino?
- come si gestisca la precedenza o la gestione dello stesso immobile nel caso di più richieste e comunque anche a tempo successivo, vista l'assenza di un bando che ne assegni la concessione che dà diritto all'uso esclusivo e alle incombenze relative sul bene gestito.

L'istituzione dell'Albo delle/dei garanti, dell'Albo delle/dei cittadine/i e della Giuria dei beni comuni appare una forzatura ideologica poco aderente alla realtà; vengono prefigurate sovrastrutture parallele e pleonastiche, ammantate di demagogia e, anch'esse, debolmente coerenti coi principi che vorrebbero garantire, quanto piuttosto consegnatarie di ampi poteri ad una sorta di sostanziale élite autoreferenziale.

Riteniamo in potenziale forte contrasto con l'interesse pubblico l'idea di un elenco di persone che in quanto cittadini si rechino in Comune per farsi inserire in un elenco di cittadini da cui, in teoria a sorteggio, sarebbero selezionati per essere garanti, secondo basi e criteri che però non sono specificati nel regolamento e che quindi non permettono di sapere quali regole si applichino per stabilire se quei soggetti stiano operando secondo principio fondatore di bene comune per utilità pubblica. Inoltre demandare a un soggetto terzo la soluzione di controversie in merito all'applicazione del presente regolamento sottrae di fatto all'ente pubblico il proprio ruolo di ente rappresentativo della popolazione nella gestione di beni di pubblica utilità e può generare insanabili conflitti di interesse.

La definizione di Fondazione Beni Comuni è vaga, non ne viene indicata la natura giuridica ipotizzata. Come si armonizza tale disciplina con la normativa nazionale in materia di fondazioni dal momento che nell'ordinamento italiano è disciplinata dal libro I, Titolo II del codice civile che la identifica come persona giuridica insieme alle associazioni. Si ravvisano ulteriori elementi di discriminazione nei confronti delle realtà associative che rispondono a tutti gli altri regolamenti comunali.

In riferimento a quanto ipotizzato all'art. 19, l'Amministrazione esonera le attività svolte all'interno del negozio civico da pagamento canone suolo pubblico, le raccolte di fondi e quanto altro previsto dai successivi commi. Pertanto ci si chiede se a fronte di una perdita patrimoniale di altre amministrazioni, o di una concessione da parte del Comune per beni di sua proprietà, sia stato previsto e quantificato un mancato incasso di tributi dovuti per

attività e affitto, uso del bene in questione, e se una volta quantificato questo venga giustificato da un ritorno sociale o su altri capitoli del bilancio di una città come Torino tale da ammetterne l'esistenza.

Si rileva, inoltre, un diretto riferimento all'utilizzo di personale cosiddetto "di staff" in affiancamento ai soggetti civici coinvolti (cfr. Art. 21, c. 2). Si ritiene assolutamente improprio tale riferimento tendente esclusivamente a instaurare (come già avviene per i tavoli di partecipazione) un vero e proprio controllo politico della materia in questione.

Ulteriore elemento di contraddizione con la normativa comunale vigente in settori consimili (vedi sopra) e sui principi enunciati (in particolare il concetto base di "bene comune") si può ravvisare nel dettato proposto per l'Art. 23. La presente legislazione prevede che i contributi non possano essere erogati a soggetti non costituiti (Reg. n. 373); ci si chiede se laddove si stabilisce che "il negozio civico può prevedere la realizzazione di attività a scopo di lucro si preveda quindi una trattazione simile a quella delle associazioni, che dovranno quindi sottoporsi a controlli e regolamentazione delle attività svolte secondo regole contabilità, e in tema di sicurezza, somministrazione, permessi.

In merito alla disposizione transitoria secondo la quale il Consiglio Comunale possa considerare una proposta pervenuta prima dell'approvazione del nuovo Regolamento, si rileva un conflitto con quanto previsto dal Diritto Amministrativo.

In conclusione, più ci si addentra nel tentativo di comprendere la complessa articolazione della normativa proposta, più pare contraddittoria e del tutto disattesa proprio la salvaguardia di quei principi ampiamente e enfaticamente annunciati, con particolare riferimento alle forme associative formali ad oggi esistenti e ai recenti sviluppi della legislazione nazionale sul cosiddetto terzo settore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (n. mecc. 2015 02280/094) esecutiva dal 1 gennaio 2016 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile (in applicazione della delega del Direttore Finanziario in data 25 maggio 2017 prot. n. 1992);
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 1 "CENTRO - CROCETTA"

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,

parere sfavorevole in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/70
"Regolamento per il governo dei beni comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani".

Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri Martinez, Badini Confalonieri, Averna,
Benedetti, Ponte.

IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare il parere mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Risultano fuori aula al momento della votazione i Consiglieri Ambrogio, Balena.

PRESENTI:	N. 20
ASTENUTI:	N. 4 (Castiglione, Gamba, Re, Vallini)
VOTANTI:	N. 16
VOTI FAVOREVOLI:	N. 16

Per l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,
parere sfavorevole in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2019 01609/070
"Regolamento per il governo dei beni comuni. Approvazione ed abrogazione Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani".

Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.